



Nobis Compagnia di Assicurazioni

Contratto di Assicurazione *Smart Coverages Santander*

Set Informativo

EDIZIONE: Aprile 2019

VERSIONE: 001.04.2019

SISCS-001042019 pag. 1 di 19

Il presente Set Informativo contenente:

- a) Dip Base;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
l'Informativa Precontrattuale**





GLOSSARIO

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSISTENZA	L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Struttura Organizzativa dell'Impresa.
AUTORITÀ	Autorità di pubblica sicurezza.
COMPAGNIA	La Compagnia di assicurazioni che garantisce il veicolo identificato.
CONTRAENTE	Santander Consumer Bank SpA
DEALER	Il punto vendita del Gruppo Santander e sue officine o carrozzerie autorizzate, nonché le altre società appartenenti al medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate).
FINANZIAMENTO	il finanziamento concesso dal Contraente all'Assicurato.
FORATURA	Qualsiasi perdita di pressione, sgonfiaggio o scoppio dei pneumatici assicurati, per una causa esterna, fulminea, improvvisa e indipendente dalla volontà dell'assicurato o del guidatore autorizzato, con Veicolo in marcia o fermo, che ne provoca il danneggiamento o la distruzione.
FRANCHIGIA	Somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/ Assicurato.
IMPRESA ASSICURATRICE	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
INDENNIZZO/RIMBORSO	La somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
IVASS (già Isvap)	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
KASKO PNEUMATICO	Forma di assicurazione che copre i danni di sostituzione o riparazione dello pneumatico.
LOCATARIO	utilizzatore del Veicolo condotto in Locazione Finanziaria.
MODULO DI POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.





PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO	L'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO	La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE	Il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito.
STRUTTURE CONVENZIONATE	Strutture riparative convenzionate con Santander
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	La struttura dell'Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.
USURA	forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.
VALORE COMMERCIALE	Il valore di mercato del veicolo desunto dalle quotazioni aggiornate di "Quattroruote" o, in assenza, delle riviste specializzate.
VALORE DI RIMBORSO	E' il valore di quanto rimborsabile, al lordo dell'applicazione di scoperti o franchigie.
VEICOLO	<p>Specifiche valide solo in caso di acquisto della garanzia Kasko Pneumatici</p> <p>Veicolo equipaggiato con gli Pneumatici Assicurati, conforme ad ognuno dei requisiti qui di seguito elencati. Qualsiasi non conformità a uno dei requisiti seguenti causa la nullità della polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autoveicoli che, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, montino, al momento del sinistro, pneumatici che presentino simultaneamente, codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore a anni 4, chilometraggio non superiore a 60.000 km e battistrada con spessore di almeno 4 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dalla Compagnia in fase di gestione del sinistro. - Motocicli che, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, montino, al momento del sinistro, pneumatici che presentino simultaneamente, codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore a anni 2, chilometraggio non superiore a 5.000 km e battistrada con spessore di almeno 1,5 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dalla Compagnia in fase di gestione del sinistro. <p>Per entrambi i punti sopra indicati, la Compagnia si riserva, al fine di definire correttamente i sinistri, di accedere, per la verifica kilometrica, alle Banche Dati del settore, quali ad esempio, Banca Dati Revisioni, Tagliandi, Compravendite, eccetera.</p> <p>Specifiche sempre valide</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autoveicolo o veicolo commerciale motorizzato a 4 ruote, (Portata a pieno carico inferiore o pari a 35 q.li) di qualsiasi marca. - Motocicli con cilindrata superiore o uguale a 150 cc con esclusione dei tricicli e dei quadricicli. - Il veicolo deve essere immatricolato in Italia. - Il veicolo deve essere venduto in abbinamento con il finanziamento Santander.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dr. Giorgio Introvigne

1/2 h





In ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 /9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere "grassetto" e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

Sommario:

- 1. Condizioni generali di assicurazione.**
- 2. Garanzia Kasko Pneumatici**
- 3. Garanzia Mobilità**
- 4. Garanzia Fattura Rimborsata**
- 5. Garanzia Sinistro Protetto**
- 6. Sezione sinistri.**
- 7. Garanzia Assistenza Stradale.**

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 1.2 Assicurazione presso diversi assicuatori

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuatori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'assicurato la **decadenza del diritto all'indennizzo**. E' facoltà dell'assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1.3 Polizza collettiva ad adesione

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione, il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati il Set Informativo ed i certificati di adesione alle singole coperture e si impegna a comunicare giornalmente all'agenzia che ha in carico il contratto i relativi dati; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura. L'agenzia trasmette giornalmente alla Compagnia le singole coperture ed alla fine del mese provvede ad inoltrarle giusto documento riepilogativo. La Nobis entro il 5 del mese successivo produce un'appendice per l'incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell'appendice entro 10 giorni dall'emissione. Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale e non si rinnovano tacitamente alla scadenza.

Art. 1.4 Durata del contratto collettivo e delle singole coperture – Senza tacito rinnovo

Le presenti polizza collettiva ha durata poliennale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale, fino a 84 mesi secondo quanto indicato nel certificato di assicurazione, e non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza.



**Art. 1.5 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

Art. 1.6 Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza.

Il diritto si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente Santander Consumer Bank SpA.

L'Assicurato fruirà dello scorporo dal finanziamento.

L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata, di almeno 60 giorni.

Dopo ogni sinistro, infine e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l'Assicurato e l'Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con 30 giorni di preavviso.

In tal caso, l'Impresa retrocede al Contraente la parte di premio non goduto al netto delle tasse.

Art. 1.7 Estinzione Anticipata – Subentro del finanziamento

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l'Impresa restituirà all'Assicurato la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tuttavia l'Assicurato, su sua richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all'Impresa di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa.

In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l'Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Non è ammessa l'opzione del mantenimento della copertura assicurativa.

In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l'Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Art. 1.8 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.9 Forza probatoria del contratto - Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni

Il Modulo di polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti. Le eventuali variazioni dell'assicurazione devono essere provate per scritto dalle Parti.

Le comunicazioni che il contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Tecnica dell'Impresa Assicuratrice.

Art. 1.10 Validità

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, dal Certificato di Assicurazione nonché dalle specifiche condizioni di copertura indicate al modulo stesso. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione.

Art. 1.11 Comunicazione per l'operatività della polizza

Il Contraente provvederà a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:

- Targa del veicolo.
- Dati dell'Assicurato.
- Inizio della copertura.
- Fine della copertura.

tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata alla Compagnia la quale, fermo quanto disposto dall'Art. 1.3, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati





medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.

Art. 1.12 Trasferimento della proprietà del veicolo

A seguito del trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa. **Il Contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.**

Art. 1.13 Risoluzione del contratto per furto/rapina

Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza. **Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza. In tale caso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.**

Art. 1.14 Cessazione del rischio per distruzione, alienazione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

In caso di cessazione del rischio per distruzione, alienazione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, **il Contraente/Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione all'Impresa.**

Il Contraente/Assicurato, inoltre, **dove consegnare all'Impresa:**

- in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- in caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.

Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo comma e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 1.15 Estensione Territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 1.16 Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 1.17 Oneri fiscali ed amministrativi

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente.

Art. 1.18 Sospensione del contratto

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

Art. 1.19 Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Art. 1.20 Forma delle comunicazioni - Reclami

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con **raccomandata, telegramma, fax, e-mail o pec**. Se hanno lo scopo di **introdurre modifiche contrattuali**, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti.





2. GARANZIA KASKO PNEUMATICI (Operante se acquistato il relativo pacchetto)

Art. 2.1 Kasko Pneumatici

AUTOVEICOLI

La garanzia copre l'Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre i danni agli pneumatici ed è applicabile agli Pneumatici Estivi ed Invernali con Kilometraggio massimo 60.000 km, che abbiano codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore ad anni 4, battistrada con spessore di almeno 4 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dalla Compagnia in fase di gestione dell'eventuale sinistro.

La Compagnia si riserva, al fine di definire correttamente i sinistri, la facoltà di accedere, per la verifica kilometrica, alle Banche Dati del settore, quali ad esempio, Banca Dati Revisioni, Tagliandi, Compravendite, eccetera.

La garanzia viene prestata con il limite di due pneumatici per anno assicurativo e di quattro riparazioni e/o sostituzioni per tutta la durata della garanzia. In caso di utilizzo della rete convenzionata Santander verrà riconosciuto un massimale per sinistro/anno pari ad € 250,00 invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata il massimale per sinistro/anno sarà pari ad € 100,00.

La garanzia nello specifico comprende:

- Copertura costi di riparazione/sostituzione pneumatici assicurati in caso di foratura accidentale;
- Copertura danni e spese di smontaggio equilibratura e montaggio pneumatico/i assicurato/i o pneumatico/i di sostituzione;
- Nel caso in cui il modello di pneumatico danneggiato non fosse più commercializzato e risultasse necessario sostituirlo con un altro modello, o se la differenza d'usura tra il pneumatico sostituito e l'altro pneumatico dello stesso asse fosse superiore a 4 mm, la garanzia coprirà la sostituzione del secondo pneumatico dello stesso asse, applicando comunque i massimali precedentemente indicati.

Sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare;
- Danni subiti da altri componenti del veicolo al di fuori dei pneumatici;
- Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza;
- Danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare del pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione;
- Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;
- Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti;
- In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente, dall'Assicurato o dal guidatore autorizzato;
- Colpa grave o dolo dell'assicurato;
- Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

Oltre ai casi d'esclusione summenzionati la polizza non copre:

- I costi relativi alle spese d'assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia;
- I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;
- Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta del pneumatico;
- La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione;
- Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;
- I pneumatici rigenerati o ricostruiti;
- I pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;
- I pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 4 mm al momento del sinistro;
- I pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino);
- I pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante dei pneumatici;
- I pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo;
- Le spese di sostituzione delle valvole del o dei pneumatici danneggiati;
- La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;
- I danni causati al pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;





- I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito dei pneumatici;
- I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato del pneumatico), i ronzii o le vibrazioni;
- I danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la formazione di un'ernia e rendano il pneumatico inutilizzabile;
- L'usura;
- Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante;
- I componenti complementari del pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti);
- I danni causati da vizi nascosti;
- I danni che non consentono all'assicurato di mettere a disposizione il pneumatico assicurato.

Sono comunque esclusi dalla copertura i seguenti veicoli:

- Veicoli con più di 4 ruote (senza contare la ruota di scorta);
- Veicoli ad uso noleggio (con o senza conducente);
- Quad, caravan e camper;
- Veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni funerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà di un cliente pubblico;
- Veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionalistiche o per gli allenamenti;
- Modelli appartenenti ad una serie di meno di 300 veicoli all'anno.

MOTOCICLI

La garanzia copre l'Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre i danni agli pneumatici ed è applicabile agli Pneumatici Estivi ed Invernali con Kilometraggio massimo 5.000 km, che abbiano codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore ad anni 2, battistrada con spessore di almeno 1,5 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dalla Compagnia in fase di gestione dell'eventuale sinistro.

La Compagnia si riserva, al fine di definire correttamente i sinistri, la facoltà di accedere, per la verifica kilometrica, alle Banche Dati del settore, quali ad esempio, Banca Dati Revisioni, Tagliandi, Compravendite, eccetera.

La garanzia viene prestata con il limite di due pneumatici per anno assicutivo e di quattro riparazioni e/o sostituzioni per tutta la durata della garanzia. In caso di utilizzo della rete convenzionata Santander verrà riconosciuto un massimale per sinistro/anno pari ad € 250,00, invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata il massimale per sinistro/anno sarà pari ad € 100,00.

La garanzia nello specifico comprende:

- Copertura costi di riparazione/sostituzione pneumatici assicurati in caso di foratura accidentale;
- Copertura danni e spese di smontaggio equilibratura e montaggio pneumatico/i assicurato/i o pneumatico/i di sostituzione;

Sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare;
- Danni subiti da altri componenti del veicolo al di fuori dei pneumatici;
- Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza;
- Danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare del pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione;
- Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;
- Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti;
- In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente, dall'Assicurato o dal guidatore autorizzato;
- Colpa grave o dolo dell'assicurato;
- Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

Oltre ai casi d'esclusione summenzionati la polizza non copre:

- I costi relativi alle spese d'assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di traino/rimorchio o di custodia;
- I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;
- Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta del pneumatico;
- La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione;
- Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;





- I pneumatici rigenerati o ricostruiti;
- I pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;
- I pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 1,5 mm al momento del sinistro;
- I pneumatici di scorta o di ricambio;
- I pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante dei pneumatici;
- I pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo;
- Le spese di sostituzione delle valvole dello o degli pneumatici danneggiati;
- La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;
- I danni causati al pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;
- I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito dei pneumatici;
- I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato del pneumatico), i ronzii o le vibrazioni;
- I danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la formazione di un'ernia e rendano il pneumatico inutilizzabile;
- L'usura;
- Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante;
- I componenti complementari del pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti);
- I danni causati da vizi nascosti;
- I danni che non consentono all'assicurato di mettere a disposizione il pneumatico assicurato.

Sono comunque esclusi dalla copertura i seguenti veicoli:

- Veicoli immatricolati motocicli con più di 3 ruote (senza contare la ruota di scorta);
- Veicoli ad uso noleggio (con o senza conducente);
- Quad e Ciclomotori;
- I motocicli con cilindrata inferiore a 150 cc, i tricicli e i quadricicli
- Veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni funerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà di un cliente pubblico;
- Veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionalistiche o per gli allenamenti;
- Modelli appartenenti ad una serie di meno di 300 veicoli all'anno.

Art. 2.2 Scoperto a carico dell'Assicurato

AUTOVEICOLI

In caso di sinistro, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde all' Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell'eventuale scoperto come di seguito indicato:

- Per gli Pneumatici con kilometraggio fino a 60.000 km annui, con il limite di 48 mesi di vetustà (4 anni) e battistrada con spessore di almeno 4 mm non è previsto nessuno scoperto in caso di utilizzo dei centri convenzionati con Santander, in caso di utilizzo di strutture fuori rete convenzionate verrà applicato uno scoperto del 50%;
- Per gli Pneumatici con anche solo un parametro non in linea con quelli del punto precedente non si procederà ad alcun indennizzo.

MOTOCICLI

In caso di sinistro, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde all' Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell'eventuale scoperto come di seguito indicato:

- Per gli Pneumatici con kilometraggio fino a 5.000 km annui, con il limite di 24 mesi di vetustà (2 anni) e battistrada con spessore di almeno 1,5 mm non è previsto nessuno scoperto in caso di utilizzo dei centri convenzionati con Santander, in caso di utilizzo di strutture fuori rete convenzionate verrà applicato uno scoperto del 50%;
- Per gli Pneumatici con anche solo un parametro non in linea con quelli del punto precedente non si procederà ad alcun indennizzo.





3. GARANZIA MOBILITA' (Operante se acquistato il relativo pacchetto)

Art. 3.1 Mobilità

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato (escluso il caso di furto) di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'assicurato:

- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura *pro rata temporis* per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi della impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

La garanzia è altresì estesa, sempre entro il limite sopra indicato di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa, anche al caso di comprovata impossibilità all'accesso, col veicolo assicurato per un periodo superiore a 7 giorni consecutivi, nell'area del Comune di Residenza, del domicilio o del luogo di lavoro dell'Assicurato, a seguito di ordinanze comunali restrittive sulle motorizzazioni dei veicoli Euro 6 e successivi, con esclusione delle ordinanze eccezionali, diramate per manifestazioni e/o eventi affini, per impossibilità o divieto di accesso temporaneo, a qualsiasi titolo, che non sia riconducibile ad una ordinanza comunale restrittiva sulle motorizzazioni sopra indicate, esclusivamente per il rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00.

Art. 3.2 Esclusioni

La garanzia non sarà operante nelle seguenti circostanze:

- a) se il sinistro non rientra in una delle casistiche previste, così come dettagliate all'art. 3.1;
- b) quando l'ordinanza restrittiva non riguardi disposizioni che prevedano il divieto della circolazione per periodi inferiori a 7 (sette) giorni consecutivi;
- c) in tutti i casi in cui si verifichi una perdita totale del veicolo (furto, incendio, ecc.) oppure un qualsiasi danno che ne pregiudichi la funzionalità;
- d) se l'ordinanza restrittiva limita la circolazione nelle sole aree ZTL o Centro Città, fermo il caso in cui tale limitazione riguardi la zona di residenza, del domicilio o del luogo di lavoro del proprietario del veicolo;
- e) se il veicolo ha ottenuto una deroga al blocco della circolazione rispetto all'ordinanza restrittiva;
- f) se il veicolo ha ottenuto una deroga al blocco della circolazione rispetto all'ordinanza restrittiva in ordine ai tragitti "casa-lavoro", turnisti e/o reperibilità.





4. FATTURA RIMBORSATA (Operante se acquistato il relativo pacchetto)

Art. 4.1 Fattura Rimborsata

In caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento di un veicolo per il quale il proprietario possiede una fattura di spese sostenute per riparazioni o acquisto ricambi effettuati, al suddetto veicolo, presso il Dealer Convenzionato con Santander, nei 12 mesi precedenti il furto o la rapina l'Impresa indennizza il relativo importo.

La garanzia è soggetta al limite di indennizzo di 1.000,00 Euro per ciascuna fattura.

a) Modalità per rendere operante la garanzia

Per ogni fattura devono essere indicati i dati identificativi del cliente, la data di emissione, il numero, l'importo (Iva compresa) della fattura nonché la descrizione dei servizi resi e dei beni ceduti e la garanzia è attivabile solo ed esclusivamente nel caso in cui le fatture Service e quella di acquisto del veicolo, siano state emesse dal medesimo Dealer, convenzionato Santander Bank.

b) Premio

Il premio convenuto è uguale per ogni fattura, unico per tutta la durata della copertura, indipendente dal valore della fattura assicurata o del veicolo oggetto dell'intervento o della localizzazione del rischio.

c) Esclusioni e limitazioni

La garanzia è valida a condizione che:

1. **La fattura oggetto di rimborso:**
 - Sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato
 - Non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro;
 - Risulti regolarmente annotata dal Contraente nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/72);

2. **Il Contraente abbia pagato il premio nei termini previsti.**

L'Impresa non indennizza i sinistri causati da:

3. **Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;**
4. **Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
5. **Dolo dell'assicurato e dei suoi familiari conviventi;**
6. **Colpa grave dell'assicurato e dei suoi familiari conviventi.**





5. SINISTRO PROTETTO (Operante se acquistato il relativo pacchetto)

Art. 5.1 Sinistro Protetto

L'Assicurazione, sottoscritta per conto altrui da parte del Contraente, copre il danno materiale e diretto all'autoveicolo, in conseguenza di collisione verificatasi in caso di circolazione su strada pubblica, con altro veicolo identificato ma non assicurato per la Responsabilità Civile Auto.

L'Impresa, nei limiti convenuti, **con un massimale di €4.000,00**, si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal veicolo assicurato purché la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata Santander, in tal caso inoltre, **purché venga certificata una manodopera necessaria alla riparazione superiore a 8 ore**, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo e comunque non oltre la data di riconsegna del veicolo da parte del riparatore convenzionato, **entro il massimo di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa**, il rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00.

a) Requisiti di assicurabilità

È assicurabile ciascuna persona fisica o giuridica che sia proprietario del veicolo in copertura.

b) Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:

- **dolo da parte del Contraente/Assicurato;**
- **sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;**
- **violazioni di legge o amministrative.**
- **incidenti contro veicoli non identificati**
- **sinistri verificatisi su strade non pubbliche**
- **incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.**





6. SEZIONE SINISTRI

Art. 6.1 Avviso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla Direzione – Servizio Sinistri - di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese - Torino, Tel: 011 4518752 Fax: 011 4518743, E-Mail: sinistri.diretti@nobis.it) entro 5 (cinque) giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Ai clienti Santander Consumer Bank SpA è riservato un contatto email e un Numero Verde dedicato al quale rivolgersi per qualunque necessità: informazioni@nobis.it – Numero Verde 800893562

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni – Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Art. 6.2 Obblighi in caso di sinistro:

Obblighi in caso di sinistro garanzia Kasko Pneumatici

Al fine di poter ottenere il rimborso/l'indennizzo delle spese di sostituzione o riparazione dello pneumatico, le richieste circa l'esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all'originale.

Alla denuncia di Sinistro, pena la non indennizzabilità del sinistro, l'Assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- a) denuncia dell'accaduto;
- b) fotogrammi dello/degli pneumatici danneggiati;
- c) copia del Libretto di circolazione del veicolo;
- d) fattura di riparazione, nel caso lo pneumatico venisse riparato;
- e) eventuale fattura di acquisto/montaggio pneumatici, se disponibile, con indicazione della targa e dei km al momento dell'installazione.

Obblighi in caso di sinistro garanzia Mobilità

Il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'assicurato della quale è richiesto il rimborso.

Obblighi in caso di sinistro garanzia fattura rimborsata

d) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato, entro 5 giorni, deve:

- A. Fornire precisazioni all'Intermediario al quale è assegnato il contratto riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni;

L'assicurato deve inviare quanto segue:

- B. Copia del Libretto di circolazione del veicolo rubato oggetto della fattura di cui chiede rimborso, qualora ne sia in possesso;
- C. Copia della denuncia del furto o della rapina del veicolo alle competenti Autorità;
- D. Copia della fattura oggetto di rimborso;
- E. Dichiarazione di detraibilità o indetraibilità dell'IVA.





Obblighi in caso di sinistro della garanzia Sinistro Protetto

In caso di sinistro, all'Assicurato è fatto inoltre obbligo di far pervenire all'Impresa la seguente documentazione:

- a) modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) (se compilato)
- b) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto;
- c) copia della carta di circolazione;
- d) dichiarazione/denuncia dalla quale sono desumibili i dati del veicolo e le generalità del conducente del veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.

Art. 6.3 Indennizzo del danno

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l'indennizzo esclusivamente all'Assicurato al netto della franchigia/ scoperto o del minimo indicato in polizza.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione/documentazione in originale/copia conforme all'originale prima di corrispondere l'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con Santander, per le garanzie inerenti i danni al veicolo, avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte di Nobis, fattura, regolarmente saldata in Euro, al netto della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.





7. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE (Operante se acquistato il relativo pacchetto)

Art. 7.1 Garanzia Assistenza

La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L'assistenza è erogata dall'Impresa tramite la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico +39.039.9890.720 ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi dell'assicurato

L'assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.

Art. 7.2 Prestazioni di assistenza

La Società eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di rottura o foratura del pneumatico.

Soccorso stradale

In caso di rottura o foratura dello pneumatico, la Struttura Organizzativa provvederà:

- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata Santander se **nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro**, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all'officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicina.
- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia **nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro**. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

La garanzia viene prestata con il limite di 3 interventi per tutta la durata della copertura.

Nel caso il soccorso stradale avvenga all'estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza **fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all'estero**.

Dépannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato a causa di rottura o foratura del pneumatico, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione **non superiori ai 30 minuti** e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio.



**Art. 7.3 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza**

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
- c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- e. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- f. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- g. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- i. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

Art. 7.4 Obblighi in caso di sinistro

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al

Numero Verde 800 894147

o, se dall'estero, +39 039.9890.720

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.





L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.



**GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB**

Il contraente e l'assicurato, in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, potranno richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Richiedi le tue credenziali" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto, alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) le coperture assicurative in essere;
- b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
- c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero +39.039.9890.714.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.

1. Titolarità e contatti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza.

2. Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per: a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta; b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce; c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso; d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.

3. Profilazione

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonchè rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.





5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa. I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità. I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Set Informativo Smart Coverages Santander (SISCS – 001042019) – Ultimo aggiornamento 20.06.2019

